

Liquidazione del compenso per detta fase – Cass. n. 8561/2023

Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - in genere - Liquidazione delle spese di lite - Fase istruttoria - Assenza di attività - Liquidazione del compenso per detta fase - Necessità - Fondamento.

In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023 (Rv. 667505 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091

Corte

Cassazione

8561

2023